

PROVINCIA DI TORINO

Determinazione del Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale e Pianificazione e Gestione Attività Estrattive

N. 58-243154/2003

OGGETTO: Derivazione da acque superficiali del torrente Chisola
Comune: Volvera
Proponente: Consorzio di Miglioramento Fondiario Bealera del Molino
Procedura di Verifica ex art. 10 L.R. n.40 del 14/12/1998 e s.m.i.
Esclusione dalla fase di valutazione di impatto ambientale

Il Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale e Pianificazione e Gestione Attività Estrattive

Premesso che:

- In data 27 giugno 2003, il Consorzio di Miglioramento Fondiario Bealera del Molino ha presentato domanda di avvio della Fase di Verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", relativamente al progetto di "Derivazione da acque superficiali del torrente Chisola", localizzato nel Comune di Volvera (TO), in quanto rientrante nella categoria progettuale n. 26 dell'Allegato B2: "derivazione ad uso non energetico di acque superficiali ed opere connesse nei casi in cui la portata massima derivata superi i 260 litri al secondo e sia inferiore o uguale a 1000 l/s. ...".
- In data 31/7/2003 è stato pubblicato sul BUR l'avviso al pubblico recante la notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto di cui sopra, allegati alla domanda di avvio della fase di verifica della procedura di VIA.
- Il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 30 giorni consecutivi a partire dal 31/7/2003 e su di esso non sono pervenute osservazioni.
- Per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con D.G.P. n. 63-65326 del 14/04/1999 e s.m.i..
- In data 18/9/2003 si è svolta la Conferenza di Servizi presso la sede dell'Area Ambiente della Provincia di Torino, Via Valeggio 5 - Torino (convocata ai sensi della L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.).

Rilevato che:

- Il progetto prevede la derivazione d'acqua da una traversa esistente lungo il torrente Chisola, ubicata sulla particella catastale n. 46 del Foglio 84, nel Comune di Volvera.
- I terreni irrigandi risultano serviti mediante canali in terra e sono localizzati in parte nel territorio comunale di Volvera, in parte in Comune di None.
- Il progetto comprende le seguenti opere principali:
 - opera di presa: costituita da una traversa fissa in cls e dotata di una paratoia che consente il rilascio del DMV;

- canale di adduzione in terra: sostenuto da pareti in muratura solo per i primi 20/30 m e dotato di una paratoia e di due sfioratori laterali per la regolazione delle portate derivate, con relativo canale di restituzione delle portate in eccesso.
- Il Consorzio dispone inoltre di due pozzi, regolarmente autorizzati, rispettivamente in grado di erogare portate di 40 e 83 l/s. L'attivazione dei due pozzi è prevista in condizioni di magra critiche, nelle quali la portata del torrente Chisola non risulti sufficiente a soddisfare le necessità irrigue e a garantire il contemporaneo rilascio del DMV.
- La portate richieste risultano:
 - portata derivata massima: 330 l/s per circa 120 giorni durante il semestre irriguo (stagione estiva);
 - portata derivata media per il semestre irriguo: 217 l/s (portata continua fittizia, equivalente a 1,49 l/sxha);
 - portata media per il resto dell'anno: 50 l/s (per il mantenimento di condizioni igienico-sanitarie dei canali in terra).
- Le principali caratteristiche del progetto sono:
 - portata derivata massima: 330 l/s;
 - rilasci previsti: DMV pari a 276 l/s;
 - fabbisogno integrativo in portata continua fittizia per il semestre irriguo: 1,49 l/sxha (217 l/s);
 - superficie irrigua: 146,1085 ha;
 - modalità di irrigazione: 8 interventi nel semestre estivo (2887 m³/ha per adacquamento);
 - colture praticate: mais e foraggiere;
 - tipologia dei suoli da irrigare: II classe di capacità d'uso.
- I principali parametri morfologici del bacino imbrifero sotteso alla sezione di presa risultano:
 - superficie = 116 km²;
 - quota massima = 1445 m slm;
 - quota minima (sezione di presa) = 256 m slm.

Considerato che:

- Dal punto di vista della pianificazione territoriale e di settore:
 - l'opera ricade in area sottoposta a vincolo di protezione delle bellezze naturali ex art. 146 del D. Lgs. 490/99 (fascia di 150 m dal corso d'acqua) per cui gli interventi necessitano delle autorizzazioni di legge prescritte;
 - l'impianto ricade in area interessata dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), documento che il PTC fa proprio ed alle cui norme rimanda.
- Dal punto di vista progettuale:
 - per quanto riguarda i prelievi:
 - il fabbisogno irriguo stimato nella documentazione presentata per la fase di verifica, valutato per un deficit idrico con tempo di ritorno decennale, ammonta a 1,49 l/sxha, pari ad una portata continua fittizia per il semestre irriguo di 217 l/s (il valore di portata abitualmente rilasciato per scopi irrigui ammonta a circa 1 l/sxha);
 - per la stima dell'efficienza dei canali è stato considerato un coefficiente di trasporto pari a 0,30;
 - la riduzione tra il volume di adacquamento lordo alla fonte ed il volume di adacquamento netto al campo è stata valutata pari a circa il 60%;
 - per quanto riguarda gli aspetti tecnici:
 - il progetto presentato non prevede la realizzazione di una scala di risalita per l'ittiofauna, attraverso cui far transitare il DMV, secondo quanto prescritto dalla D.G.P. n. 746-151363/2000 del 18/7/2000.

- Dal punto di vista ambientale:
 - il progetto presentato si inserisce in un'area dove è predominante l'attività agricola di tipo intensivo ma in cui sono presenti anche insediamenti industriali;
 - a valle dell'opera di presa la corrente si presenta molto lenta ed il fondo dell'alveo è mobile in quanto costituito essenzialmente da sabbie; in particolare, sino a valle del ponte della SP 139 è rilevabile un cospicuo insabbiamento dell'alveo: tale alterazione potrebbe essere il risultato della riduzione di acqua e/o di opere di manutenzione scorrette (apertura della paratoia di scarico con apporto di materiale solido che non riesce più ad essere trasportato per la ridotta quantità d'acqua a valle dell'opera di presa);
 - il tratto d'alveo in oggetto presenta una bassa funzionalità fluviale e conseguentemente una vulnerabilità elevata per la scarsa capacità di filtrazione e depurazione;
 - in merito alla qualità delle acque del Torrente Chisola i dati di qualità forniti dall'Arpa (campionamenti a valle dell'opera di presa nei pressi della località ponte delle Ghiacciaie) evidenziano un carico antropico considerevole e tale da classificare il Chisola, ai sensi del D.Lgs 152/99, come *Stato Ecologico "Classe 5"* e *Stato Ambientale "Pessimo"*. Tale situazione è dovuta all'apporto di inquinanti di origine civile e industriale che giungono al corso d'acqua senza una sufficiente depurazione e che si immettono in un corpo idrico con ridotte capacità autodepurative, come precedentemente descritto;
 - l'impianto in oggetto si inserisce pertanto in un contesto fluviale alquanto delicato a causa della scarsa qualità biologica delle acque e della presenza di consistenti scarichi civili ed industriali (es. depuratore di Volvera, scarico impianto Fenice S.p.A.). Tale situazione di degrado ecosistemico ha giustificato la classificazione di questo tratto fluviale quale ambiente che necessita di recupero, secondo gli studi finalizzati alla redazione delle linee di gestione delle risorse idriche della Provincia di Torino;
 - l'ammontare delle portate derivate nella stagione irrigua risulta significativo in relazione alla scarsa disponibilità idrica del periodo estivo ed alle condizioni di pesante inquinamento in cui versa il torrente, con ripercussioni sulla qualità biologica del corso d'acqua e conseguenti ricadute sulla fauna ittica presente e sull'intero ecosistema fluviale;
 - effetti negativi sull'ecosistema acquatico derivano inoltre dall'immissione in alveo del materiale solido accumulato a monte della traversa e dall'interruzione della continuità biologica del corso d'acqua ad opera della traversa stessa, priva, come già ricordato, di un adeguato passaggio per l'ittiofauna;
 - al fine di garantire che il prelievo non costituisca causa di peggioramento delle condizioni dell'ecosistema acquatico, risulta pertanto necessario rivalutare l'ammontare del prelievo richiesto;
 - il ridimensionamento delle massime portate derivabili dovrà essere valutato sulla base dei seguenti aspetti:
 - calcolo del fabbisogno irriguo definito a partire da un deficit idrico con tempo di ritorno annuale ($T_R = 1$);
 - adozione di una turnazione degli interventi di irrigazione che consenta di utilizzare una quantità minore di risorsa idrica per ciascuna adacquata ;
 - predisposizione di opportune azioni volte al miglioramento dell'efficienza del trasporto delle acque di irrigazione, al fine di limitare le perdite e quindi lo spreco di risorsa (ad es. aumento dell'impermeabilizzazione dei canali mediante l'utilizzo di argilla);
 - con riferimento alle indicazioni di cui al punto precedente, considerando un deficit idrico con $T_R = 1$, 7 interventi irrigui distinti, un miglioramento dell'efficienza di adduzione della rete irrigua con contenimento delle perdite entro il 30%, si otterrebbero i risultati di seguito riportati:
 - portata derivata massima pari a circa 230 l/s, in luogo della portata di 330 l/s attualmente richiesta;

- portata continua fittizia per il semestre irriguo di 1 l/sxha, pari a circa 146 l/s, in luogo del valore di 1,49 l/sxha, pari a 217 l/s;
- al fine di garantire un maggior rilascio nel tratto sotteso e quindi condizioni di minore pressione sull'ambiente idrico superficiale si ritiene inoltre opportuno prevedere un piano di gestione dei prelievi che tenga conto di un utilizzo dei pozzi esistenti in maniera complementare alla derivazione d'acqua superficiale.

Ritenuto che:

- il progetto non comporta significativi impatti ambientali al di fuori del contesto ristretto del corpo idrico interferito in quanto non è prevista la realizzazione di nuove opere;
- ricadute ambientali di entità non trascurabile sono invece ascrivibili alle ripercussioni del prelievo sull'ambiente acquatico e sull'ecosistema fluviale nel suo complesso;
- per le motivazioni sopra espresse, l'intervento in progetto possa essere escluso dalla fase di valutazione di impatto *ambientale ex art. 12 L.R. 40/98 e s.m.i.*, subordinatamente al rispetto delle condizioni di seguito riportate.

A) Per il proseguimento dell'iter istruttorio relativo alla domanda di concessione di derivazione:

- realizzazione di un passaggio per la risalita della fauna ittica, ai sensi della D.G.P. n. 746-151363/2000 del 18/7/2000, attraverso cui rilasciare il DMV, prevedendo inoltre le necessarie opere di controllo delle portate derivate e rilasciate;
- ridimensionamento delle portate richieste secondo quanto riportato in premessa (portata media nel semestre irriguo di 146 l/s e portata massima derivata di 230 l/s - tali valori sono da ritenersi indicativi e dovranno essere ulteriormente verificati nel proseguimento dell'istruttoria).

B) Per l'eventuale fase di realizzazione:

- eventuali scarichi di acque reflue non recapitanti in pubblica fognatura, anche in fase temporanea di cantiere, dovranno preventivamente essere autorizzati dal competente Servizio Gestione Risorse Idriche di questa Amministrazione, ai sensi del D.Lgs. 152/99 e s.m.i.;
- per quanto riguarda l'igiene e la sicurezza occorre adempiere a quanto prescritto dalle norme vigenti in materia di igiene e salute pubblica nonché di igiene, salute, sicurezza e prevenzione negli ambienti lavorativi e nei cantieri mobili o temporanei;
- occorre comunicare all'A.R.P.A. - Dipartimento di Torino - la data di inizio delle attività ed ogni atto autorizzativo successivo al presente provvedimento, almeno quindici giorni prima dell'avvio dell'impianto.

Visto il verbale della Conferenza di Servizi svoltasi in data 18/9/2003, nonché i pareri pervenuti dai soggetti interessati;

vista la L.R. n. 40 del 14 dicembre 1998 e s.m.i.;

visto il R.D. n. 1775 del 11/12/1933;

visto il D. Lgs. 275/1993;

visto il D.M. 16/12/1923;

vista la D.G.R. N. 74-45166 del 26 aprile 1995;

vista la D.G.P. N. 746-151363/2000 del 18 luglio 2000;

vista la L.R. n. 45 del 09/08/1989;

visto il D. Lgs. 490/99;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35 dello Statuto provinciale;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. Di escludere il progetto "Derivazione da acque superficiali del torrente Chisola", proposto dal Consorzio di Miglioramento Fondiario Bealera del Molino, dalla fase di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 12 della L.R. n.40 del 14/12/1998 e s.m.i., subordinatamente alle seguenti condizioni, che dovranno essere opportunamente verificate per gli aspetti tecnico-progettuali e gestionali nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto definitivo:

A) Per il proseguimento dell'iter istruttorio relativo alla domanda di concessione di derivazione:

- realizzazione di un passaggio per la risalita della fauna ittica, ai sensi della D.G.P. n. 746-151363/2000 del 18/7/2000, attraverso cui rilasciare il DMV, prevedendo inoltre le necessarie opere di controllo delle portate derivate e rilasciate;
- ridimensionamento delle portate richieste secondo quanto riportato in premessa (portata media nel semestre irriguo di 146 l/s e portata massima derivata di 230 l/s - tali valori sono da ritenersi indicativi e dovranno essere ulteriormente verificati nel proseguimento dell'istruttoria).

B) Per l'eventuale fase di realizzazione:

- eventuali scarichi di acque reflue non recapitanti in pubblica fognatura, anche in fase temporanea di cantiere, dovranno preventivamente essere autorizzati dal competente Servizio Gestione Risorse Idriche di questa Amministrazione, ai sensi del D.Lgs. 152/99 e s.m.i.;
- per quanto riguarda l'igiene e la sicurezza occorre adempiere a quanto prescritto dalle norme vigenti in materia di igiene e salute pubblica nonché di igiene, salute, sicurezza e prevenzione negli ambienti lavorativi e nei cantieri mobili o temporanei;
- occorre comunicare all'A.R.P.A. - Dipartimento di Torino - la data di inizio delle attività ed ogni atto autorizzativo successivo al presente provvedimento, almeno quindici giorni prima dell'avvio dell'impianto.

2. Di dare atto che si è provveduto a dare informazione circa l'assunzione del presente atto all'Assessore competente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 25/09/2003

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Molina